

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

129.

SITZUNG

21-7-1967

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Mozione dei consiglieri regionali Brugger, Steger e Posch sui danni provocati dalle esalazioni venefiche emanate dagli stabilimenti Montecatini e Magnesio di Bolzano (n. 18)

pag. 3

Disegno di legge n. 100 :

« Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967 »

pag. 6

Disegno di legge n. 102 :

« Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967 »

pag. 21

INHALTSANGABE

Beschlußantrag über die durch die Giftgasentwicklung des Montecatini- und Magnesium-Werkes in Bozen verursachten Schäden, vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Brugger, Steger und Posch (Nr. 18)

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 100 :

« Zweite Abänderung des Haushaltsvoranschlags für das Rechnungsjahr 1967 »

Seite 6

Gesetzentwurf Nr. 102 :

« Dritte Abänderung des Haushaltsvoranschlags für das Rechnungsjahr 1967 »

Seite 21

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.15

Il Consiglio regionale

delibera

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

di impegnare la Giunta regionale di adottare i seguenti provvedimenti:

UNTERPERTINGER (Segretario questo-re - S.V.P.): *(fa l'appello nominale).*

1) nominare da parte della Regione un esperto in materia, il quale faccia parte della Commissione nominata dal medico provinciale, composta da esperti, che stabilisca le cause e le conseguenze delle « macchie blu », constatate particolarmente su bambini nelle zone di Bolzano e dintorni inquinate dai fumi;

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 20.7.1967.

2) riferire sui risultati riguardanti i danni accertati nell'agricoltura della zona di Chizzola e sul comportamento dei rappresentanti della Montecatini nella questione del risarcimento, nonché incaricare tecnici della Stazione agraria sperimentale regionale e dell'Ispettorato agrario di seguire il fenomeno e di raccogliere adeguata documentazione onde disporre di una giusta base per le richieste di risarcimento ecc. ».

UNTERPERTINGER (Segretario questo-re - S.V.P.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Signori consiglieri, voi avete tutti il testo della **Mozione dei cons. reg. Brugger, Steger e Posch sui danni provocati dalle esalazioni venefiche emanate dagli stabilimenti Montecatini e Magnesio di Bolzano.**

D'accordo con i presentatori, la Giunta propone qualche modifica. Prego ascoltare:

Dunque, vanno stralciate le parole: « di nominare una commissione di esperti per l'accertamento dei danni alle colture agrarie nei dintorni di Bolzano, con la collaborazione determinante di tecnici agricoli dell'ispettorato agrario », e vanno sostituite da: « nella que-

stione del risarcimento, nonché incaricare tecnici della Stazione agraria sperimentale regionale e dell'Ispettorato agrario di seguire il fenomeno e di raccogliere adeguata documentazione onde disporre una giusta base per le richieste di risarcimento nei confronti della Montecatini, ecc. ».

Con queste due modifiche la mozione potrebbe essere votata.

La parola al cons. Margonari.

MARGONARI (D.C.): Signor Presidente, poiché le variazioni portate alla mozione sono rilevanti, io chiedo una sospensione per un riesame del nostro gruppo.

PRESIDENTE: Devo concedere la sospensione, benché io non sia molto entusiasta.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Darf ich etwas fragen? Wenn jetzt der Beschlußantrag noch einmal überarbeitet werden soll, so möchten wir wenigstens erfahren, wann mit der Abstimmung desselben zu rechnen ist. Sollte der Beschlußantrag erst im Herbst wieder zur Abstimmung kommen, nachdem wir heute ja die letzte Sitzung abhalten, wären wir, wenigstens ich, der Auffassung, jetzt zur Abstimmung überzugehen und Absatz für Absatz abzustimmen, damit diejenigen, welche mit einzelnen Wendungen nicht einverstanden sind, ihre Gegenstimmen abgeben können. Ich glaube, damit wäre ein Ausweg aus der Unsicherheit für diejenigen gegeben, die eine Vertagung beantragen.

(Posso porre un domanda? Se la mozione va dunque ulteriormente rielaborata vorrem-

mo almeno sapere quando verrà votata. Qualora dovesse giungere alla votazione solo in autunno, dato che stiamo tenendo l'ultima seduta, saremmo quantomeno dell'avviso di passare subito alla votazione procedendovi capoverso per capoverso, onde consentire a coloro che non fossero d'accordo con le singole locuzioni di esprimere il loro voto contrario. Credo che così facendo potremmo liberare dall'incertezza tutti quelli che propendono per il rinvio.)

PRESIDENTE: Io sarei dell'opinione di fare prima le variazioni di bilancio, tutte e due e poi, se abbiamo tempo la votiamo, altrimenti la discuteremo in autunno.

La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Es ist merkwürdig, daß die Gesundheit der Bevölkerung dem Regionalrat so wenig wert ist, daß er diesen Antrag ruhig bis zum Herbst verschieben will, denn das was hier betrieben wird, ist nichts als Haarspalterei. Nicht nur eine miserable Sprachregelung kommt dabei heraus, sondern offensichtlich wollen sich die Politiker entlasten, indem sie die ganze Sache den Experten aufbürden. Ja, sind die Leute, die hier sitzen, verantwortlich für die Bevölkerung, die sie vertreten, oder nicht? Was heißt hier verzögern? Wenn die Gesundheit in Gefahr ist, dann haben die Regionalräte als Vertreter der Bevölkerung, als Politiker, die Verpflichtung, sich entweder dafür einzusetzen oder sie brauchen überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Aber hier mit Haarspalterei mit Quertreibereien, mit Intrigen die ganze Sache verschieben zu wollen, das halte ich für unverantwortlich. Das muß ich im Namen der Sozialen Fortschrittspartei Südtirols entschieden erklären.

(È strano quanto poco interessi al Consiglio regionale la salute della popolazione, visto che intende rinviare tranquillamente questa richiesta all'autunno; infatti il procedimento seguito in quest'aula non è altro che una forma di pedanteria, dalla quale emerge non solo un miserevole gioco di parole, ma risalta in modo evidente il desiderio degli uomini politici di scaricarsi responsabilità, accollando il tutto agli esperti. Insomma, i signori seduti in quest'aula sono o non sono responsabili nei confronti della popolazione che rappresentano? Perché indugiare? Allorquando la salute della popolazione è in pericolo i consiglieri regionali hanno quali rappresentanti della popolazione, quali uomini politici, o il dovere di intervenire in merito, oppure possono fare anche a meno di discuterne. Il voler rinviare la questione con cavilli ed intrighi rispecchia a mio giudizio mancanza del senso di responsabilità e lo dichiaro decisamente in nome del partito social-progressista sudtirolese.)

PRESIDENTE: Io non ero dell'avviso di discuterla in autunno, ma la D.C. ha chiesto un rinvio per poter riesaminarla. La sospensione può durare due o tre giorni, no?

MARGONARI (D.C.): Non sono stato chiaro prima, signor Presidente. Se mi concede la parola un minuto, dirò che non sono stato chiaro prima, chiedevo la sospensione per qualche minuto per trattare nel nostro gruppo, non sospensione fino all'autunno; oppure fare prima, come lei aveva proposto, le variazioni di bilancio e poi trattare e votare la mozione.

PRESIDENTE: Abbiamo deciso di fare

seduta fino alle 14, così è l'orario stabilito. Dobbiamo finire le variazioni di bilancio.

La parola al cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Wie Sie es machen wollen, das überlassen wir Ihnen: ob unterbrechen oder Bilanzänderungen behandeln. Aber im Namen meiner Fraktion bestehe ich darauf, daß über die Motion heute abgestimmt wird. Ob jetzt oder später, das ist gleich, aber es muß heute abgestimmt werden.

(Signor Presidente! Lasciamo che sia Lei a decidere se interrompere la seduta o proseguire per trattare la variazione del bilancio. In nome del mio gruppo politico insisto a che la mozione venga votata oggi stesso, e se subito o più tardi non ha importanza, ma la votazione deve aver luogo oggi.)

PRESIDENTE: Dobbiamo fare seduta mattina e pomeriggio. La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Su queste cose, se vogliamo formalizzare faremo delle cose buone dal punto di vista estetico, ma poco valide dal punto di vista della sostanza. Evidentemente i presentatori hanno l'intenzione, l'interesse, il desiderio, che il Consiglio voti, approvi la mozione. Una mozione votata serve di più, comunque, di una mozione rinviata. Quindi dobbiamo guardare alla sostanza delle cose. Ora, una sospensione di dieci minuti che consenta che vengano esaminate le variazioni sulle variazioni delle variazioni, perché qui siamo già in terza fase, credo che conferisca alla serietà del nostro voto, che potrà essere favorevole o no, questo lo si vedrà.

Certamente per un approfondimento e una conoscenza del tema, perché è serio, e siamo seri e vogliamo trattarlo seriamente. Ecco perché io penso che la richiesta di sospensione di dieci minuti, almeno per una lettura così, sostanziale di queste cose, non ritardi per nulla, perché nessuno ha mai pensato di andare all'autunno, almeno personalmente non l'ho sentito dire da nessuno, e sono cose da trattare con molto impegno. Quindi la sospensione richiesta non ha nessun carattere dilatorio. Io pregherei il signor Presidente del Consiglio di prendere atto, qualora egli ritenga di anticipare le variazioni di bilancio, il discorso rimane per « si vota dopo ». Ecco, potremmo approfittare del tempo utile per la discussione delle variazioni di bilancio per far stampare il testo di questi emendamenti. Potremmo chiedere al Presidente del Consiglio che faccia battere il testo di questi ultimi emendamenti, intanto facciamo le variazioni di bilancio, dopo di che si fa una breve sospensione, per le ore 14 possiamo aver finito.

PRESIDENTE: Facciamo il bilancio e poi trattiamo anche la mozione oggi. In ogni caso dobbiamo stare qui fino alla votazione della mozione.

Disegno di legge n. 100: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967 ».

La parola all'assessore alle finanze.

AVANCINI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.U.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione legislativa.

MARGONARI (D.C.): (*legge*).

PRESIDENTE: Inizia la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

Leggo la tabella A, con gli emendamenti apportati dalla Commissione legislativa:

TABELLA A

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA II - TRIBUTI DELLO STATO DEVOLUTI ALLA REGIONE

Cap. 12 - Proventi dell'imposta governativa riscossa nella regione per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati (art. 61 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5) L. 220.000.000

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA III - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI MINORI

Cap. 25 - Entrate eventuali e diverse L. 16.250.000

CATEGORIA IV - PROVENTI DEI BENI REGIONALI

Cap. 35 - Interessi su giacenze di cassa presso il tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali L. 65.000.000

CATEGORIA IX - ASSEGNAZIONI STATALI

Cap. 80 - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per la concessione di contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni L. 52.000.000

da riportare L. 353.250.000

	<i>riporto</i>	L.	353.250.000
Cap. 82 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (spese)		L.	30.000.000
Cap. 83 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 6 - 1° comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	9.000.000
Cap. 84 - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454		L.	3.000.000
Cap. 86 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 20 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (opere di irrigazione)		L.	100.000.000
Cap. 86 bis - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 20 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (opere di bonifica)		L.	100.000.000
Cap. 87 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (contributi)		L.	20.000.000
Cap. 88 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	72.000.000
Cap. 89 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	252.000.000
Cap. 90 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 12 - 6° comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	<u>50.000.000</u>
	<i>da riportare</i>	L.	989.250.000

	<i>riporto</i>	L.	989.250.000
Cap. 91 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 14 - 1° e 2° comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	45.000.000
Cap. 92 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 14 - ultimo comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	18.000.000
Cap. 95 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	172.000.000
Cap. 97 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (contributi in conto capitale)		L.	500.000.000
Cap. 99 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (concorso negli interessi su mutui)		L.	55.000.000
Cap. 100 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	87.000.000
Cap. 102 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	175.000.000
Cap. 103 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L.	<u>200.000.000</u>
	<i>da riportare</i>	L.	2.241.250.000

	<i>riporto</i>	L. 2.241.250.000
Cap. 114 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 26 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L. 157.000.000
Cap. 115 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L. 300.000.000
Cap. 116 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L. 75.000.000
Cap. 117 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910		L. 20.000.000
Cap. 118 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 64/ter della legge 23 dicembre 1966, n. 1142		L. 3.800.000
Cap. 119 - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142		L. 450.000.000
Cap. 119 bis - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 75, lettera a), del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142		L. 27.500.000
Cap. 119 ter - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'art. 75, lettera b), del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142		L. 16.500.000
	<i>da riportare</i>	L. 3.291.050.000

riporto L. 3.291.050.000

Cap. 119 quater - (di nuova istituzione) - Assegnazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per gli interventi da effettuare nel territorio della regione a sensi dell'articolo 15 della legge 22 luglio 1966, n. 614 L. 1.150.000.000

TITOLO III - ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI

CATEGORIA XI - VENDITA DI BENI IMMOBILI

Cap. 150 - Vendita di beni immobili L. 8.000.000

Cap. 151 - Proventi derivanti dalla vendita di terreni del demanio forestale della Regione, da destinarsi all'acquisto di altri terreni meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale medesimo (art. 121 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267) L. 6.000.000

Totale L. 4.455.050.000

Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa della

Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

Leggo la tabella B:

TABELLA B

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

TITOLO I - SPESE CORRENTI
FINANZE E PATRIMONIO

CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI REGIONALI

Cpa. 1 - Spese per il Consiglio regionale	L.	30.000.000
---	----	------------

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 133 - Compensi, indennità e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione (legge regionale 5.1.1954, n. 1)	L.	5.000.000
Cap. 200 - Spese per l'adesione ad organizzazioni anche a carattere internazionale e ad enti economici e culturali	L.	3.000.000
Cap. 202 - Spese per l'acquisto di opere d'arte	L.	1.000.000
Cap. 260 - Spese per pubblicazioni di carattere specifico sull'economia regionale. Spese per indagini, studi e rilevazioni. Spese per indagini, studi e rilevazioni di carattere tecnico-economico che riguardano la produzione industriale ed agricola della regione	L.	20.000.000
Cap. 261 - Spese per il corredo, l'equipaggiamento e l'armamento del personale forestale, di sorveglianza forestale e di sorveglianza della caccia e della pesca	L.	27.196.000
Cap. 298 - Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi e motomezzi per gli uffici centrali e periferici. Spese per autonoleggi	L.	<u>11.000.000</u>
<i>da riportare</i>	L.	97.196.000

riporto L. 97.196.000

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Agricoltura

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI

- Cap. 420 - Sovvenzione a favore della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige (art. 10 della legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38) L. 12.000.000
- Cap. 421 - Contributi e sussidi per la stampa dei periodici di propaganda agraria dei servizi agrari della Regione e di altri Enti, anche con riguardo alle esigenze linguistiche L. 500.000

Libro fondiario

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- Cap. 442 - Spese per l'istituzione nel Libro fondiario dello schedario alfabetico dei proprietari (legge regionale 11 settembre 1965, n. 9) L. 1.000.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Turismo

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- Cap. 500 - Spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica (legge regionale 30 aprile 1952, n. 18) L. 22.000.000

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI

- Cap. 514 - (di nuova istituzione) - Contributi per il finanziamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 75, lettera a), del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142) L. 27.500.000

da riportare L. 160.196.000

	<i>riporto</i>	L.	160.196.000
Cap. 515 - (di nuova istituzione) - Contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 (art. 75, lettera b, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142)		L.	16.500.000

Caccia e pesca

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI

Cap. 531 - Contributi per iniziative intese a proteggere e incrementare la fauna venatoria		L.	8.000.000
--	--	----	-----------

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZE E PATRIMONIO

CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI
A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE

Cap. 1001 - Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili, per la manutenzione straordinaria e per lavori concernenti miglioramenti patrimoniali		L.	35.000.000
Cap. 1010 - Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili e per la manutenzione straordinaria. Spese per la manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali		L.	25.000.000

CATEGORIA XV - SOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 1030 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi		L.	<u>64.304.000</u>
	<i>da riportare</i>	L.	309.000.000

riporto L. 309.000.000

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Agricoltura

CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE

Cap. 1102 - Spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante	L.	9.000.000
Cap. 1106 - (di nuova istituzione) - Spese per la attuazione di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole anche attraverso contatti con l'agricoltura di altri Paesi (articolo 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	30.000.000
Cap. 1107 - (di nuova istituzione) - Spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo (articolo 6 - primo comma della legge 27 ottobre 1966, numero 910)	L.	9.000.000
Cap. 1108 - (di nuova istituzione). Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per l'esecuzione di opere irrigue (artt. 20, lettera a), e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	100.000.000
Cap. 1109 - (di nuova istituzione) - Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica (artt. 20, lettera b) e c) e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	100.000.000

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

Cap. 1166 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario (art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454)	L.	<u>3.000.000</u>
<i>da riportare</i>	L.	560.000.000

	<i>riporto</i>	L.	560.000.000
Cap. 1168	(di nuova istituzione) - Contributi per l'attuazione di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole, anche attraverso contatti con l'agricoltura di altri Paesi (art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	20.000.000
Cap. 1169	(di nuova istituzione) - Contributi per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie di virus (art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	72.000.000
Cap. 1170	(di nuova istituzione) - Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti (art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	252.000.000
Cap. 1171	(di nuova istituzione) - Contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature meccaniche (art. 12 - 6° comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	50.000.000
Cap. 1172	(di nuova istituzione) - Contributi per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 1, lettere a) e c), della legge 27 novembre 1956, numero 1367, diretti ad incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonché per l'estendimento degli investimenti a prato e a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione ed in fase di trasformazione zootecnica (articolo 14, primo e secondo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	45.000.000
Cap. 1175	(di nuova istituzione) - Contributi in conto capitale a favore di produttori agricoli singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole. Sussidi per la ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti (art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)	L.	<u>172.000.000</u>
	<i>da riportare</i>	L.	1.171.000.000

	<i>riporto</i>	L. 1.171.000.000
Cap. 1177 - (di nuova istituzione) - Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario diretto a promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, nonché a migliorare le condizioni di vita delle campagne (art. 16, 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)		L. 500.000.000
Cap. 1179 - (di nuova istituzione) - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratto ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dalle aziende agricole singole od associate per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali (art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)		L. 55.000.000
Cap. 1180 - (di nuova istituzione) - Sussidi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti, ivi comprese le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole (artt. 17 e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)		L. 87.000.000
Cap. 1181 - (di nuova istituzione) - Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione agricola, per usi domestici ed aziendali (art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)		L. 175.000.000
Cap. 1190 - (di nuova istituzione) - Sovvenzione a favore dei conduttori di aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 per la parziale reintegrazione delle anticipazioni colturali, nonché per le urgenti riparazioni ai fabbricati danneggiati (artt. 14, 15, 16 e 25, 1° comma lett. a) del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142)		L. <u>450.000.000</u>
	<i>da riportare</i>	L. 2.438.000.000

riporto L. 2.438.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI

A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE

- Cap. 1253 - (di nuova istituzione) - Spese per l'attuazione di programmi straordinari di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani (artt. 24 e 25 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) L. 200.000.000
- Cap. 1254 - (di nuova istituzione) - Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana diretti, soprattutto, ad assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica, compreso il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali (artt. 26 e 27 della legge 27 ottobre 1966, n. 910) L. 157.000.000
- Cap. 1256 - Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie (art. 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) L. 10.250.000
- Cap. 1259 - (di nuova istituzione) - Interventi di cui all'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 614 per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani L. 1.150.000.000

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

- Cap. 1285 - Contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni (legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4) L. 52.000.000
- da riportare* L. 4.007.250.000

	<i>riporto</i>	L. 4.007.250.000
Cap. 1286 - (di nuova istituzione) - Contributi nella spesa per l'esecuzione nei territori montani di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, nonché per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani (art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)		L. 300.000.000
Cap. 1287 - (di nuova istituzione) - Contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, per il miglioramento dei boschi esistenti, per la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio e da altre cause nonché per l'impianto di fasce frangivento (art. 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)		L. 75.000.000
Cap. 1289 - (di nuova istituzione) - Contributi alle aziende speciali ed consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti nelle spese generali - Contributi ai Comuni ed agli altri enti nelle spese per la compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali (art. 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910)		L. 20.000.000

Demanio forestale

CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI
A CARICO DIRETTO DELLA REGIONE

Cap. 1320 - Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade, piazzali di deposito e stagionatura segati, fabbricati, ponti e acquedotti, per l'acquisto di fabbricati, macchinari ed attrezzature particolari nonché di mezzi speciali per il trasporto di prodotti boschivi e per l'impianto di opifici, linee elettriche, telefoniche ed aeree		L. 3.800.000
Cap. 1323 - Acquisto di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale		L. 9.000.000
Cap. 1324 - Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale da effettuarsi col provento delle vendite di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267)		L. <u>6.000.000</u>
	<i>da riportare</i>	L. 4.421.050.000

riporto L. 4.421.050.000

TURISMO, CACCIA E PESCA

Caccia e pesca

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

Cap. 1480 - (di nuova istituzione) - Contributi per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne (art. 14 ultimo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910) L. 18.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

Cap. 1600 - Contributi per l'acquisto, il riattamento e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza L. 16.000.000

Totale L. 4.455.050.000

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 3

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1967 il limite d'impegno di lire 55 milioni (cap. n. 1179).

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 4

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 5 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Agricoltura e Commercio

Cap. n. 420 L. 12.000.000

Turismo, caccia e pesca

Cap. n. 500 L. 22.000.000

Pongo in votazione l'art. 4: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 5

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 514, 515, 1106, 1107, 1108, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 1177, 1179, 1180, 1181, 1190, 1253, 1254, 1259, 1286, 1287, 1289 e 1480 dell'esercizio finanziario 1967, è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata, di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni di assumere.

Pongo in votazione l'art. 5: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede e di votare, provincia per provincia.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della provincia di Trento:

votanti 18 - maggioranza richiesta 14

16 sì

1 no

1 scheda bianca;

Consiglieri della provincia di Bolzano:

votanti 17 - maggioranza richiesta 13

13 sì

1 no

2 schede bianche

1 nulla.

Il disegno di legge è approvato.

Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno: *disegno di legge n. 102: « Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967 ».*

La parola alla Giunta.

AVANCINI (Assessore finanze e patrimonio - P.S.U.): *(legge).*

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione legislativa.

Inizia la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

MARGONARI (D.C.): *(legge)*.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione:*

TITOLO I - SPESE CORRENTI		
FINANZE E PATRIMONIO		
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI		
Cap. 403	- Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 9.000.000

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
FINANZE E PATRIMONIO		
CATEGORIA XV - SOMME NON ATTRIBUIBILI		
Cap. 1030	- Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 1.075.000.000
<i>Totale</i>		L. <u>1.084.000.000</u>

b) *in aumento:*

TITOLO I - SPESE CORRENTI		
FINANZE E PATRIMONIO		
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA		
Cap. 120	- Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 8 (art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6)	L. <u>6.500.000</u>
<i>da riportare</i>		L. 6.500.000

riporto L. 6.500.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI

Cap. 647 - *Spese per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio. Spese per accertamenti sanitari (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14 e 2 settembre 1964, n. 28) (legge regionale in corso di promulgazione)* L. 2.500.000

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Commercio

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

Cap. 1202 - *(di nuova istituzione) - Provvidenze creditizie di primo intervento a favore delle imprese commerciali, delle cooperative di consumo, degli alberghi e pubblici esercizi danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 1966 (legge regionale in corso di promulgazione)* L. 150.000.000

CATEGORIA XIII - CONCESSIONE DI CREDITI
E ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE

Cap. 1210 - *(di nuova istituzione) - Oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria assunta dalla Regione verso istituti di credito per i prestiti da concedersi alle imprese commerciali, alle cooperative di consumo, agli alberghi e pubblici esercizi danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 1966 (legge regionale in corso di promulgazione)* L. 20.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

Cap. 1290 - *(di nuova istituzione) - Contributi a favore dei Comuni, delle Amministrazioni separate di uso civico e di altri Enti pubblici, proprietari di boschi, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966 (legge regionale 6 luglio 1967, n. 10)* L. 35.000.000

da riportare L. 214.000.000

	<i>riporto</i>	L. 214.000.000
Cap. 1291 - (di nuova istituzione) - Contributi a favore dei Comuni, delle Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico e di altri enti pubblici, proprietari di boschi, per il ripristino della viabilità forestale danneggiata dalle alluvioni dei mesi di agosto e novembre 1966 (art. 1, legge regionale in corso di promulgazione)		L. 320.000.000

INDUSTRIA E TRASPORTI

Industria

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

Cap. 1353 - Concorso in conto interessi a favore dei Comuni per la realizzazione di insediamenti industriali (Art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 e legge regionale in corso di promulgazione)	L. 200.000.000
Cap. 1356 - (di nuova istituzione) - Agevolazioni creditizie a favore delle imprese danneggiate dalla alluvione del mese di novembre 1966 (legge regionale in corso di promulgazione)	L. 300.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

CATEGORIA XI - TRASFERIMENTI

Cap. 1701 - Contributi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili (art. 2 legge regionale 11 giugno 1959, n. 7 e successive modificazioni, art. 2 della legge regionale 20 aprile 1963, n. 14, legge regionale 5 settembre 1966, n. 17 e legge regionale in corso di promulgazione)	L. <u>50.000.000</u>
Totale	L. <u><u>1.084.000.000</u></u>

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 5 delle disposizioni relative al bilancio della Re-

gione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Previdenza sociale e sanità

Cap. n. 647

L. 2.500.000

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 3

Nell'allegato n. 2 approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967; sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

	Provincia di Trento		Provincia di Bolzano	
	limite d'impegno lire	stanziamento lire	limite d'impegno lire	stanziamento lire
Industria e trasporti				
<i>Cap. n. 1353</i>	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Previdenza sociale e sanità				
<i>Cap. n. 647</i>	—	1.650.000	—	850.000

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Prego distribuire le schede per la votazione, si vota per province.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Consiglieri della Provincia di Bolzano:

votanti 17 - maggioranza richiesta 13

13 sì

1 no

1 scheda bianca

2 schede nulle;

Consiglieri della Provincia di Trento:

votanti 20 - maggioranza richiesta 14

17 sì

1 no

1 scheda bianca

1 scheda nulla.

Il disegno di legge è approvato.

Signori consiglieri, sospendiamo ora il Consiglio per una mezz'ora.

Rendo noto che mercoledì si riunisce alle ore 10 il consiglio di amministrazione per la cassa.

È stato chiesto che il presidente della commissione legislativa agli affari generali riunisca la commissione per trattare la relazione sull'ospedale di Bolzano; si veda di mettersi d'accordo se questa commissione va convocata la settimana prossima o no.

Vorrei avere i nominativi dei componenti delle due commissioni consultive della provincia di Trento e della provincia di Bolzano. Prego di farmi sapere i tre nominativi della provincia di Trento e i tre nominativi della provincia di Bolzano.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): È meglio che, appe-

na finita la seduta, i capigruppo si riuniscano di là, perché è materia di capigruppo la designazione. Non dobbiamo bocciare la mozione adesso?

PRESIDENTE: Io credo che le minoranze si mettano d'accordo fra loro, no?

CORSINI (P.L.I.): Intendo i capigruppo delle minoranze.

PRESIDENTE: Ecco, i capigruppo delle minoranze si mettano d'accordo, anche per la provincia di Bolzano io vorrei avere questi tre nominativi entro oggi.

La seduta è sospesa per mezz'ora.

(Ore 11.15).

Ore 12.08.

PRESIDENTE: Dobbiamo passare alla votazione della mozione. Tutti hanno avuto il nuovo testo modificato, il dispositivo della delibera è stato distribuito a tutti. Resta così, perché non abbiamo trovato l'accordo.

Il punto 2 dice: « riferire sui risultati riguardanti i danni accertati nell'agricoltura della zona di Chizzola e sul comportamento dei rappresentanti della Montecatini nella questione del risarcimento, nei dintorni di Bolzano, ecc. ».

Così dice la mozione, io non posso far altro che leggerla. Vogliamo leggere tutta la mozione? Ecco:

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato ad unanimità

nella sua seduta del 9 dicembre 1965 una mozione del gruppo della SVP, nella quale la Giunta regionale viene impegnata ad appoggiare ed assumere, entro i limiti delle competenze regionali, le misure necessarie per impedire il verificarsi in futuro di danni alla salute della popolazione ed alla produzione agricola, e per ottenere un giusto risarcimento dei danni subiti in passato provocati dalle esalazioni velenose emanate dagli Stabilimenti « Montecatini » e « Magnesio » nella città di Bolzano e dintorni e che si verificheranno ancora maggiormente in avvenire;

è dell'opinione che,

l'industria non deve arrecare danni rilevanti ad altri settori economici, come l'agricoltura e il turismo, nonché in particolare alla salute della popolazione, come ciò sta succedendo in modo particolare nel caso dell'INA-Montecatini di Bolzano;

condanna

l'atteggiamento incomprensibilmente ostinato dei rappresentanti della Montecatini nel negare il giusto risarcimento dei danni agli agricoltori, danneggiati dai fumi dello Stabilimento Alluminio nella zona di Bolzano, ai quali agricoltori la stessa Montecatini offre i suoi concimi ed antiparassitari in concorrenza con altre ditte, senza considerare che con questo suo atteggiamento di diniego nella questione del risarcimento causa a se stessa un danno maggiore attraverso la diminuzione nello smercio dei suoi prodotti agricoli;

esprime

la solidarietà alle popolazioni danneggiate dalle esalazioni dello Stabilimento Alluminio-Montecatini, e si dichiara solidale con le richieste espresse dagli agricoltori di questa zona nella loro manifestazione di protesta a Bolzano il 19 giugno 1967, essendo queste contenute e giustificate nonché comprovate dai risultati delle indagini specifiche sulle cause e l'entità dei danni recati alle colture agricole;

teme che,

per gli indizi accertati, oltre ai danni all'agricoltura, l'emissione dei fumi degli Stabilimenti industriali « Montecatini » e « Magnesio » a Bolzano e dintorni provochi pericoli ancora maggiori per la salute della popolazione, che non potranno essere risarciti con del denaro e la cui portata è ancora ignorata;

sottolinea

la necessità che le aziende della zona adottino tutte le misure necessarie per garantire la salute dei dipendenti che lavorano nel loro interno;

fa riferimento ai principi ed alle finalità della legge statale 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico ed ai risultati delle indagini dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova incaricata dall'Amministrazione provinciale di Bolzano.

Per tali motivi

IL CONSIGLIO REGIONALE

d e l i b e r a :

di impegnare la Giunta regionale di adottare i seguenti provvedimenti:

1) chiedere al competente Ministero della sanità che l'apposita commissione di esperti che opera in provincia di Trento venga incaricata di svolgere analoga attività in provincia di Bolzano;

2) riferire sui risultati riguardanti i danni accertati nell'agricoltura nella zona di Chizzola e sul comportamento dei rappresentanti della Montecatini nella questione del risarcimento nei dintorni di Bolzano, nonché incaricare tecnici della stazione agraria sperimentale regionale e dell'ispettorato agrario di seguire il fenomeno e di raccogliere adeguata documentazione, onde disporre una giusta base per le richieste di risarcimento nei confronti della Montecatini e per poter sostenere le giustificate rivendicazioni degli agricoltori danneggiati;

3) valorizzare tutte le possibilità offerte dalle competenze della Regione ed intervenire urgentemente presso i competenti Ministeri di Roma affinché abbiano concreta attuazione i contenuti e le indicazioni della presente mozione entro il 31 ottobre 1967.

Questa è la nuova mozione, se non arrivano altri emendamenti . . .

La parola all'assessore Segnana.

SEGNANA (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Desideravo far presente che è stato introdotto all'ultimo momento un elemento nuovo. Io ero d'accordo personalmente sul punto 2 come era stato formulato in un primo tempo, cioè « riferire sui risultati riguardanti i danni accertati nell'agricoltura nella zona di Chizzola e sul comportamento dei rappresentanti della Montecatini nella questione del risarcimento ». Adesso viene introdotto

« nei dintorni di Bolzano ». Quali elementi abbiamo noi in mano per conoscere il comportamento della Montecatini sulla questione del risarcimento dei danni nella zona di Bolzano? Io direi che è meglio dire: « riferire sui risultati dei danni accertati nell'agricoltura nella zona di Chizzola e di Bolzano », ma sul comportamento la Giunta regionale cosa può fare?

PRESIDENTE: Vogliamo tener ordine nella discussione. Parla uno per gruppo. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Es war nicht unsere Absicht, in diesem Punkt 2) nur über die Schäden von Chizzola zu sprechen. Es gibt eine Menge von Unterlagen über das Verhalten der Vertreter der Montecatini in der Schadensbeurteilung in Bozen, die bereits zu objektiven Tatsachen geworden sind. Nach meinem Dafürhalten soll über das eine und über das andere im Regionalrat, wie es im Punkt 2) heißt, berichtet werden. Ich glaube, daß es für den Regionalausschuß ohne weiteres möglich ist, sich in kürzester Zeit objektive Unterlagen darüber zu beschaffen, wie sich die Vertreter der Montecatini gegenüber den Rauchschäden in der Provinz Bozen verhalten haben.

Es wäre nach meinem Dafürhalten richtig, wenn sich die Regionalbehörde, die ihre Vertreter in Chizzola zur Verfügung gestellt hat, nicht nur damit begnügt, über die Dinge in Chizzola zu berichten, sondern daß sie sich auch möglichst umgehend für die Verhältnisse in der Provinz Bozen interessiert und auch darüber dann dem Regionalrat einen entsprechenden Bericht erteilt. Gleichzeitig sollen dann die Kommissionen, in der Provinz Trient, wie auch hier, mit entsprechenden Vertretern der

Regionalbehörde vom Landwirtschaftsinspektorat Bozen Maßnahmen treffen. Wir wünschen beides. Die Regionalbehörde ist nach meinem Dafürhalten dazu angehalten, die Verhältnisse auch für die Provinz Bozen so rasch als möglich zu studieren. Deswegen, glaube ich, ist es nicht abwegig, hier die Provinz Bozen neben den Verhältnissen von Chizzola zu nennen, um beides gegenüberstellen zu können; die Grundlagen dazu sind vorhanden.

(Non era nostra intenzione parlare, in merito al punto 2), soltanto dei danni di Chizzola. Esistono ampie documentazioni relative al comportamento dei rappresentanti della Montecatini nella valutazione dei danni in Bolzano, divenuti ormai obiettivi dati di fatto. Nel Consiglio regionale si dovrebbe a mio avviso riferire come propriamente detto al punto 2) sull'una e sull'altra questione. Credo sia senz'altro possibile per la Giunta regionale, procurarsi entro brevissimo tempo quelle obiettive documentazioni che illustrino il comportamento dei rappresentanti della Montecatini su quanto concerne i danni causati in Provincia di Bolzano dallo smog.

Sarebbe giusto secondo me che l'autorità regionale, la quale ha messo a disposizione di Chizzola i suoi rappresentanti, non si limitasse a riferire sulle questioni di Chizzola, ma si interessasse possibilmente e senza indugio delle situazioni in Provincia di Bolzano, presentando quindi in Consiglio regionale una adeguata relazione in merito. Nel contempo le Commissioni sia di Trento che di Bolzano dovrebbero, in collaborazione con rappresentanti dell'autorità regionale dell'ispettorato per l'agricoltura di Bolzano, adottare provvedimenti conforme al caso. Noi desideriamo entrambe le cose. L'autorità regionale ha il dovere, a mio avviso, di studiare al più presto anche la situazione della

provincia di Bolzano. Perciò ritengo non sia assolutamente fuori luogo menzionare unitamente alla situazione di Chizzola anche quella di Bolzano onde poterle raffrontare; le basi per farlo ci sono.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, la reintroduzione di questo inciso sul comportamento dei rappresentanti della Montecatini nella questione del risarcimento, a nostro avviso è comunque fuori ed esterno di quelle che sono le competenze del Consiglio regionale. In secondo luogo già il mio collega Agostini ieri nel fare quella dichiarazione di voto, che sembrava anche abbastanza ragionevole e sembrava che fosse accolta, ma poi ognuno ha tenuto a metter dentro in questo documento, degno di un bel comizio, tutto quello che è irragionevole e anche privo di fondamento, aveva detto ieri che valeva la pena di attenerci a quella che era la parte dispositiva. Se si vuol fare qualche cosa di serio bisogna prendere atto che c'è un pericolo, si dice, per la salute pubblica e contro questo bisogna assolutamente reagire, che c'è la necessità di provvedere a dei risarcimenti e quindi il Consiglio regionale ha il diritto e il dovere di esprimersi, ma come si fa a chiederci di votare una mozione in cui si dice: il comportamento? Che cosa ne sappiamo noi, quale documentazione ci è stata data in questa sede, come ci si domanda di dire che il Consiglio è dell'opinione che l'industria non debba danneggiare l'agricoltura? Ma queste sono cose così lapalissiane che non vale neanche la pena di metterle dentro in un documento scritto. Noi avremmo votato volentieri questa mozione,

ma questa mozione ha un falso scopo. Lo scopo vero è quello di intervenire perché la salute pubblica sia tutelata, che siano tutelate le attività produttive dell'agricoltura, i contadini in particolare, questo scopo l'avremmo abbracciato a pieni voti allo stesso modo come abbiamo fatto votando la mozione del 1965, ma una mozione che ha un falso scopo come questa, il gruppo liberale non si sente di votarla.

PRESIDENTE: Vorrei un po' tranquillizzare il cons. Corsini. La frase: « sul comportamento dei rappresentanti della Montecatini sulla questione del risarcimento danni », è tolta; i presentatori propongono: « riferire sui risultati riguardanti i danni accertati nell'agricoltura della zona di Chizzola e di Bolzano ».

Chi chiede ancora la parola? La parola al Presidente della Giunta:

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Vediamo se riesco a fare il punto. È difficile, ma proviamo, per quanto riguarda il punto di vista della maggioranza. Ho in mano il testo distribuito questa mattina, il primo, senza l'emendamento ultimissimo.

Esaminate le cose, si ravvisa l'opportunità che le premesse vengano sfrondate e ci si dichiara disposti a votare il riferimento alla mozione dell'altra volta. Poi, di non votare « è dell'opinione che »; non votare da « condanna » in poi, io esemplifico i commi; poi togliere « esprime »; non votare « teme che »; modificare il « sottolinea » in questo modo « sottolinea la necessità che le aziende della zona adottino tutte le misure necessarie per garantire la salute dei dipendenti che lavorano nel loro interno, quella delle popolazioni, nonché per eliminare i danni al settore agricolo ». Qui c'è

sufficiente premessa. Io voglio ripetere, è una proposta: « adottino » le misure necessarie per garantire la salute dei dipendenti all'interno, quella delle popolazioni, nonché per eliminare i danni al settore agricolo », poi il comma « fa riferimento » resterebbe.

Poi, per quanto concerne l'ultima parte sta bene il comma letto, che mi pare accettato, cioè il punto 1) della delibera, quello che la commissione che c'è a Trento operi anche a Bolzano; al punto 2) dire: « riferire sui risultati riguardanti i danni accertati nell'agricoltura nella zona di Chizzola e di Bolzano, nonché ecc. »; rimane il punto 3): « valorizzare ecc. ». A questo punto la maggioranza sarebbe disposta a votare la mozione, in questi termini.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als Vertreter der Sozialen Fortschrittspartei Südtirols muß ich sagen: Wenn all das wegfallen soll, was der Herr Präsident Dalvit vorgeschlagen hat, dann ist dieser Beschlußantrag nutzlos und wertlos; dann können wir ihn dort hinhängen, wo man solche Papierchen gewöhnlich hinhängt. Es hat gar keinen Wert, wenn man nicht klipp und klar sagt, wer an der Raumentwicklung schuld ist, wenn man diese Sache nicht präzise, ohne Animosität angeht. Sonst kommt zuletzt noch heraus, daß womöglich die Zigarettenraucher an dieser Situation schuld sind. Also ich muß ehrlich sagen, als Vertreter meiner Partei kann ich unmöglich eine solche Kürzung, eine solche Entwertung des Beschlußantrages hinnehmen.

(Signor Presidente! Signore e Signori! Quale rappresentante del partito social-progres-

sista sudtirolese devo dire che se dovesse venir a cadere tutto quanto proposto dal signor Presidente Dalvit, questa mozione viene a risultare inutile e priva di significato, per cui possiamo appenderla ove solitamente vengono appesi simili foglietti. Le parole non hanno alcun senso qualora non si indichi con chiarezza la vera causa di questo dilagare dello smog, qualora non si faccia, senza animosità il punto sulla situazione. Altrimenti va ancora a finire che i responsabili della situazione sono i fumatori di sigarette. Quindi quale rappresentante del mio partito devo dire in tutta sincerità che non posso assolutamente accettare che la mozione venga ridotta e svaloriata a tal punto.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Steger.

STEGER (S.V.P.): Ich würde vorschlagen, Absatz für abzustimmen.

(Vorrei proporre di votare capoverso per capoverso.)

PRESIDENTE: Steger chiede di votare comma per comma.

La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io volevo semplicemente osservare che dalla mozione originaria presentata ieri siamo arrivati ad un documento di carattere così pletorico, dove si contiene tutto quanto. Non è un documento questo, mi consentano i presentatori, che possa convincere l'opinione pubblica, alla quale è diretto, gli organi responsabili di questa materia e soprattutto gli interessati diretti. A parte lo stile, a

parte la forma, qui c'è di tutto, c'è dell'improvvisazione, c'è della demagogia, c'è della contraddittorietà, dalla contraddizione in termini addirittura ci sono delle affermazioni campate per aria, si pretende, come ho detto ieri, che si creda a delle affermazioni pure e semplici, è tutto un insieme che non dà serietà, — mi si consenta di usare questa parola —, quella serietà che un documento di questa importanza dovrebbe avere per raggiungere lo scopo che esso si prefigge. Io vorrei esortare, sia i presentatori originari che i modificatori, diciamo così, a voler presentare un altro documento più sintetico, più specifico, più preciso e soprattutto più documentato. Se volete veramente dare alla vostra iniziativa il carattere che apparentemente questo documento vuole avere, ne dovette fare un altro radicalmente diverso, completamente diverso, perché questo e anche il modo col quasi si è arrivati, di emendamento in emendamento, non è tra gli atti più seri e più intelligenti che siano stati emanati dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Nessuno chiede più la parola? Si vota comma per comma, perché l'invito di Mitolo non viene accettato.

« IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato ad unanimità

nella sua seduta del 9 dicembre 1965 una mozione del gruppo della S.V.P., nella quale la Giunta regionale viene impegnata ad appoggiare ed assumere, entro i limiti delle competenze regionali, le misure necessarie per impedire il verificarsi in futuro di danni alla salute della popolazione ed alla produzione agricola, e per ottenere un giusto risarcimento dei dan-

ni subiti in passato provocati dalle esalazioni venefiche emanate dagli stabilimenti Montecatini e Magnesio nella città di Bolzano e dintorni e che si verificheranno ancora maggiormente in avvenire ».

Pongo in votazione questo comma: approvato a maggioranza con 35 favorevoli e 2 astenuti.

« È dell'opinione che l'industria non debba arrecare danni rilevanti ad altri settori economici, come l'agricoltura e il turismo, nonché in particolare alla salute della popolazione, come ciò sta succedendo in modo particolare nel caso dell'INA-Montecatini di Bolzano ».

MITOLO (M.S.I.): La lingua italiana, perché la volete maltrattare? Che cosa vuol dire: come ciò sta succedendo? Facciamo la figura di non sapere nemmeno la lingua italiana!

PRESIDENTE: Adesso nessuno parla più. Provvederemo come Presidenza a mettere a posto linguisticamente la questione.

Si vota il comma secondo: non è approvato con 21 contrari, 17 favorevoli e 1 astenuto.

« Condanna l'atteggiamento incomprensibilmente ostinato dei rappresentanti della Montecatini nel negare il giusto risarcimento dei danni agli agricoltori, danneggiati dai fumi dello stabilimento Alluminio nella zona di Bolzano, ai quali agricoltori la stessa Montecatini offre i suoi concimi ed antiparassitari in concorrenza con altre ditte, senza considerare che con questo suo atteggiamento di diniego nella questione del risarcimento causa a se stessa un danno maggiore attraverso la diminuzione nello smercio dei suoi prodotti agricoli ».

Pongo in votazione questo comma: è respinto con 23 contrari e 17 favorevoli.

« Esprime la solidarietà alle popolazioni delle zone danneggiate dalle esalazioni dello stabilimento Alluminio-Montecatini, e si dichiara solidale con le richieste espresse dagli agricoltori di questa zona nella loro manifestazione di protesta a Bolzano il 19 giugno 1967, essendo queste contenute e giustificate nonché comprovate dai risultati delle indagini specifiche sulle cause e l'entità dei danni recati alle colture agricole ».

Pongo in votazione questo comma: è respinto con 24 voti contrari e 17 favorevoli.

« Teme che, per gli indizi accertati, oltre ai danni all'agricoltura, l'emissione dei fumi degli stabilimenti industriali "Montecatini" e "Magnesio" a Bolzano e dintorni provochi pericoli ancora maggiori per la salute della popolazione, che non potranno essere risarciti con del denaro e la cui portata è ancora ignorata ».

Pongo in votazione questo comma: è respinto con 24 contrari e 17 favorevoli.

« Sottolinea la necessità che le aziende della zona adottino tutte le misure necessarie per garantire la salute dei dipendenti che lavorano nel loro interno ».

Pongo in votazione questo comma: approvato a maggioranza con 2 contrari.

« Fa riferimento ai principi e alle finalità della legge statale 13.7.1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico ed ai risultati delle indagini dell'istituto di igiene dell'università di Padova incaricata dall'amministrazione provinciale di Bolzano ».

Pongo in votazione questo comma: approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

« Per tali motivi il Consiglio regionale delibera

di impegnare la Giunta regionale di adottare i seguenti provvedimenti:

1) chiedere al competente Ministero alla sanità che l'apposita commissione di esperti che opera in provincia di Trento venga incaricata di svolgere analoga attività in provincia di Bolzano ».

Pongo in votazione questo comma: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

« 2) Riferire sui risultati riguardanti i danni accertati nell'agricoltura nella zona di Chizzola e di Bolzano, nonché di incaricare i tecnici della stazione agraria sperimentale regionale e dell'ispettorato agrario di seguire il fenomeno e di raccogliere adeguata documentazione, onde disporre di una giusta base per le richieste di risarcimento nei confronti della Montecatini e per poter sostenere le giustificate rivendicazioni degli agricoltori danneggiati ».

Pongo in votazione questo secondo punto: approvato a maggioranza con 2 astensioni e 2 contrari.

« 3) Valorizzare tutte le possibilità offerte dalle competenze della Regione ed intervenire urgentemente presso i competenti Ministeri di Roma, affinché abbiano concreta attuazione i contenuti e le indicazioni della presente mozione entro il 31 ottobre 1967 ».

Pongo in votazione questo ultimo punto: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Metto in votazione tutta la mozione, corretta dal Consiglio stesso: approvata a maggioranza con 4 voti contrari.

Faccio presente i nominativi dei componenti delle commissioni consultive provinciali per l'assegnazione dei contributi ai commercianti danneggiati dalle alluvioni: per la provincia di Bolzano: dott. Fioreschy, dott. Jenny, dott. Agostini;

per la provincia di Trento: dott. Pruner, prof. Corsini, dott. Ceccon.

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Faccio presente che la commissione prevede anche un assessore della provincia di Bolzano; questi sono i rappresentanti del consiglio regionale e penso che il cons. Fioreschy sarà designato dalla Giunta provinciale di Bolzano a rappresentarla, a meno che la Giunta provinciale non designi un'altra persona.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, auguro a tutti quanti buone vacanze. La seduta è tolta, ci rivedremo in autunno.

(Ore 12.40).

